

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4464 del 30/09/2019
Oggetto	Procedimento n. MO19A0038 - Rilascio di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale in comune di Pavullo nel Frignano intestato a sig. Mezzacqui Oreste
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4595 del 30/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 - ART. 36

PROC. MO13A0030 PRAT.(1033/D)

DITTA: MEZZACQUI ORESTE - BORELLI MARIA

Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Capanna - bacino del torrente COGORNO, in comune di Pavullo nel Frignano (MO) - località Capanna, per uso "irrigazione orto e giardino" assimilato all'uso "domestico".

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento

Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaе sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpaе n. 84/2017 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena" con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n.1195/2016;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 9793 del 15/07/2014 è stata assentita, fino al 14/07/2019, al sig. MEZZACQUI Oreste e alla sig.a BORELLI Maria, la concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal torrente Cogorno in comune di Pavullo nel Frignano (MO) loc.tà CAPANNA con una portata massima di 1,50 l/sec. e per un quantitativo massimo di 100 mc/anno per uso irriguo;
- con istanza in data 19/06/2019, registrata al SAC di Modena con protocollo n. PG/2019/102833 del 01/07/2019, nei termini di scadenza della concessione originaria, il sig. MEZZACQUI Oreste C.F. MZZRST52E07G393C e la sig.a BORELLI Maria C.F. BRMLRA56T70G393T, hanno chiesto il rinnovo della suddetta concessione n. 9793/2014;

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede il rinnovo è così caratterizzata:

- prelievo da acqua superficiale;
- portata massima 1,5 l/s.;
- volume massimo 100 mc/anno;
- l'opera di derivazione è mobile ed è ubicata nel comune di Pavullo nel Frignano, loc.tà Capanna, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 52 mappale 230, avente le seguenti coordinate geografiche

UTM RER: X= 646.448 Y= 912.579;

VERIFICATO che:

- la derivazione in oggetto non essendo ubicata all'interno di un parco e di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. N. 1191/2007 (linee guida SIC - ZPS - RN2000);
- il prelievo è esercitato dal bacino del corpo idrico superficiale Torrente Cogorno - codice 012010020000 1.1 ER - non in stress idrico;
- la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di **"ATTRAZIONE"** (per cui la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto della disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);
- l'utenza richiesta pertanto risulta compatibile con le disposizioni contenute nel Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'AdBpo n. 7/2015 e n. 8/2015;
- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- il richiedente rientra nella casistica disciplinata dagli artt. 36 e 27, comma 8, del R.R. 41/2001, per cui ha potuto continuare il prelievo sino all'adozione del presente atto nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione 9793/2014;
- sono rimaste sostanzialmente invariate, rispetto alla concessione originaria, sia l'opera di presa che la quantità d'acqua derivata, così come risulta dalla documentazione tecnica allegata agli atti;

VERIFICATO, inoltre, che:

- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo di concessione;

ATTESO che il richiedente, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L.R. n.2 del 30/04/2015, è tenuto a:

- integrare il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, per un importo pari a **€ 198,35 (centonovantotto/trentacinque)**, quale differenza fra l'importo di € 250,00 e l'importo di € 51,65 già pagato, **da versare prima del ritiro del presente rinnovo;**

- versare, se non ancora pagati, i canoni pregressi di concessione (dal 2014 al 2018) nonché il canone per l'annualità in corso (2019), come specificato nel dispositivo del presente atto;

RITENUTO, pertanto, che:

- sulla base dell'istruttoria esperita, che non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse, la concessione possa essere rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014, per la durata di cinque anni dalla data di scadenza della concessione n. 9793/2014 **(vale a dire dal 15/07/2019 al 14/07/2024)**, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel dispositivo del presente provvedimento;

dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede a Bologna, in Via Po n. 5;
- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede a Modena in Via P. Giardini n. 472/L, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede

il dirigente D E T E R M I N A

- a) di rilasciare al sig. MEZZACQUI Oreste C.F. MZZRST52E07G393C e alla sig.a BORELLI Maria, C.F. BRLMRA56T70G393T, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal Rio CAPANNA - bacino del Torrente COGORNO - in comune di Pavullo nel Frignano (MO), da destinarsi ad uso **"irrigazione orto e giardino" assimilato all'uso "domestico"**, con una portata massima pari a l/s 1,50 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 100 - **Proc. MO13A0030 PRAT. (1033/D)**;
- b) di sostituire totalmente gli artt. 6, 8 e 9 del disciplinare n.

DPG/2014/10330, parte integrante e sostanziale della concessione rilasciata con atto n. 9793/2014 con gli articoli di seguito richiamati:

ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione è valido a partire dal primo giorno successivo alla scadenza della concessione precedente, vale a dire dal 15/07/2019 fino al 14/07/2024, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi dei fatti elencati all'art. 32 comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 8 - CANONE DELLA CONCESSIONE

8.1 La L.R. n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni;

8.2 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio di ogni anno, il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

8.3 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia - Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

8.4 I canoni pregressi dal 2015 al 2018, se non ancora versati, consistono in € 24,70; per l'annualità 2019, consiste in € 12,26, da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

8.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. 41/2001).

8.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R.41/2001).

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'integrazione del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, ai sensi dell'art.8, comma 4 della L.R. n.2 del 30/04/2015 è di € 198,35 (centonovantotto/trentacinque), quale differenza fra l'importo di € 250,00 e l'importo di € 51,65 già pagato, da versare prima del ritiro del presente rinnovo.

- c) di stabilire che il rinnovo della concessione ai sensi della DGR n. 787/2014 è valido fino al 14/07/2024;
- d) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:
 - * dell'integrazione del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura indicata al lettera b), art. 9 (deposito cauzionale) del presente atto;
 - * degli importi dei canoni pregressi e futuri di concessione nella misura e secondo le modalità indicate alla lettera b), art. 8, comma 8.4 del presente provvedimento;
- e) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- f) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- g) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- h) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
- i) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni Concessioni di Modena e ne sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- j) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle

Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 33 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato digitalmente

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.